



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI NOVARA PROVINCIA DI VERCELLI

CONVENZIONE POLIZIA LOCALE BASSA SESIA

Polizia Municipale – Attività Produttive

P.za Volontari della Libertà n.4 – 28064 Carpignano Sesia

Tel. 0321 824566

e-mail polizialocale@comune.carpignanosesia.no.it

P.E.C. polizialocalecarpignanosesia@mypcert.it

COMUNI DI: ARBORIO – CARPIGNANO SESIA – CASALEGGIO NOVARA – CASTELLAZZO NOVARESE – LANDIONA - LENTA – SILLAVENGO – SIZZANO

Ordinanza n. 48/2024
Prot. 5637

OGGETTO : Ordinanza per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi art. 192 comma 3 D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, presenti in Casaleggio Novara lungo la strada “vicinale del Bosco” sui terreni censiti al F. 2 Mapp.le 11 e 95, consistenti in rotoballe di paglia parzialmente bruciate seguito ad incendio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso

-Che in data 06.08.2024 alle ore 15,30 circa veniva segnalato all'Ufficio di Polizia Locale della Convenzione Bassa Sesia, che in Casaleggio Novara in un terreno agricolo al di fuori del centro abitato lungo la strada “vicinale del Bosco” era in atto un incendio di balle di paglia ivi depositate.

Che sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Novara e, che le operazioni di spegnimento sono proseguite fino alla mattinata del giorno successivo, anche con l'ausilio di mezzi meccanici per consentire lo spegnimento, viste le difficoltà in considerazione della quantità e del materiale.

Che nonostante le operazioni di spegnimento, nel pomeriggio del giorno 07.08.2024 si è innescato un ulteriore incendio di paglia per ripartenza.

In considerazione che dall'incendio per tutto il pomeriggio del 06.08.2024 e nella nottata 07.08.2024 il paese è stato invaso da una coltre di fumo tale da creare disagi alla popolazione in particolare ai bambini ed agli anziani, creando possibili problemi per la salute pubblica a carattere locale.

-Che le indagini svolte dai Carabinieri Forestali e dalla Polizia Locale della Convenzione Bassa Sesia, escludono la responsabilità dei proprietari e del conduttore dei terreni circa la dolosità dell'ennesco;

Che dalle indagini espletate dalla P.G. operante risulta essere conduttore del terreno agricolo il sig. TOGNETTI Michele nato a Borgomanero il 04.12.1984 e residente in Casaleggio Novara in via Scuole Comunali 12, titolare dell'azienda agricola “TOGNETTI ss”, che usa da anni il terreno come deposito di rotoballe di paglia destinate alla vendita.

Atteso che seguito all'incendio risulta un materiale di scarto non più utilizzabile consistente in paglia bruciata e reti plastiche di imballaggio delle rotoballe, individuabili quali rifiuti;

Verificato che i rifiuti in questione possono essere classificati coi seguenti codici CER:

- Rifiuti generici da agricoltura paglia codice: 02.01.99;
- Rifiuti plastici (reti rotoballe) codice 02.01.04;

Considerato

-che il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

-che, in particolare, l'art 192 del suddetto decreto, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione dei divieti, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;

-che, nello specifico, il comma 3 del suddetto articolo recita testualmente : "chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate";

-che l'art. 255 del suddetto D.Lgs.vo 152/06 al comma 3, sancisce "chiunque non ottemperi all'ordinanza del sindaco, di cui all'art. 192, comma e, (...) è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tale contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi degli art.444 del Codice di Procedura Penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza all'art.192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 187, comma 3";

-che, ai sensi della normativa vigente, il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti, deve provvedere alla rimozione dei rifiuti, al fine di avviarli a smaltimento e/o recupero secondo le tipologie, nel rispetto del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

-che l'art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 prevede:

- ° il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo;
- ° l'obbligo per coloro che violano tali divieti, di recuperare e smaltire detti rifiuti e di ripristinare lo stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area qualora si riscontri colpa o dolo;
- ° che il Sindaco/Responsabile del Servizio disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno delle operazioni di rimozione dei rifiuti ed al recupero delle somme anticipate;

Ritenuto che l'inizio delle operazioni di smaltimento recupero di tutti i rifiuti, dovrà essere proceduto dalla presentazione ed approvazione da parte di eventuali Enti competenti di un piano di smaltimento con caratterizzazione e quantificazione dei rifiuti;

Ritenuto necessario di dover procedere alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi;

Visto l'avvio del procedimento a carico del trasgressore sig. TOGNETTI Michele notificato a mezzo PEC il 16.08.2024;

Richiamati :

- ° il D.Lgs. 267/2000;
- ° gli artt. 192-255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il Regolamento di Igiene e Sanità del Comune di Casaleggio Novara

ORDINA

Al Sig **TOGNETTI Michele**:

Entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente Ordinanza;

- Di quantificare e classificare per categorie, con assegnazione di idonei codici CER i rifiuti depositati scagionati dall'incendio delle rotoballe di paglia sui terreni censiti al F. 2 Mapp.le 11 e 95 con l'indicazione di eventuali altri rifiuti non ancora accertati ma presenti sul terreno;
- Di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati in Casaleggio Novara strada Vicinale del Bosco sui terreni censiti al Foglio 2 Mappali 11 e 95, ed allo smaltimento/recupero degli stessi, nei modi di legge e tramite ditte autorizzate;
- Di ripristinare lo stato dei luoghi;
- Di comunicare a questo Comando l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.
- Qualora il materiale potrà essere riutilizzato in agricoltura, portare la certificazione di un agronomo, con particolare attenzione all'eliminazione del materiale plastico delle reti di imballo,

DISPONE

Che in caso di inadempienza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno al soggetto responsabile ed al recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione Comunale, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme a riscossione coatta delle stesse, fatto salvo l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3 del D. Lgs. 152/2006.

DEMANDA

Al personale del Corpo di Polizia Locale, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Piemonte nei termine di 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica del presente atto.

DISPONE INOLTRE

Che la presente ordinanza sia notificata a:

- TOGNETTI Michele ;

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso a :

- Stazione Carabinieri Forestale di Novara;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Novara
- Comune di Casaleggio Novara;

Sig.ri proprietari dei terreni:

- Sig. RAMPOLDI Lorenzo;
- Sig. RAMPOLDI Luca ;
- Sig.ra RAMPOLDI Lucia ;

Che copia del presente provvedimento venga :

- Pubblicato all'Albo Pretorio on line del comune di Casaleggio Novara.

Casaleggio Novara li 10 settembre 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE